



COMUNE DI CASTELLANETA

(PROVINCIA DI TARANTO)

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N.ro 99 Reg. Gen. DATA 21/06/2018	OGGETTO: Sig. Ca. Fa. c/ Comune di Castellaneta per risarcimento danni derivanti da insidia stradale. Transazione.
--	---

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTUNO del mese di GIUGNO, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

GUGLIOTTI avv. Giovanni	SINDACO	presente
SCARATI Sig. Cosimo	VICE SINDACO	presente
ANGELILLO dott. GIUSEPPE	ASSESSORE	assente
CELLAMARE sig. Alfredo Oscar	ASSESSORE	presente
D'ETTORRE dott.ssa Anna Rita	ASSESSORE	presente
MARTELOTTA arch. Enza	ASSESSORE	assente

ASSISTE e partecipa alla seduta il Sig. MEZZOLLA dott. ANTONIO in qualità di SEGRETARIO GENERALE.

ASSUME la presidenza il Sig. GUGLIOTTI GIOVANNI in qualità di SINDACO, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO che:

- Con nota prot. gen. n. 5309 del 06/03/2018, il Sig. Ca. Fa., chiedeva il risarcimento dei danni subiti al proprio veicolo in conseguenza del sinistro verificatosi in data 27/03/2017, ore 23:30 circa, in Castellaneta alla Via Mastrobuono a causa di una buca presente sul manto stradale, non visibile in quanto ricolma d'acqua;
- Il Sig. Ca. Fa. imputava la responsabilità dell'occorso sinistro in capo all'Ente Comune proprietario della strada, inoltrando formale richiesta di risarcimento del danno, pari ad € 205,00 giusta fattura allegata alla richiesta di risarcimento;
- Questo ufficio procedeva all'acquisizione della fattura del suddetto ammontare comprovante l'avvenuta spesa;
- Perveniva anche una nota del Comando Polizia Municipale, prot. n. 435/18/a dalla quale si evince che le buche erano state colmate con materiale bituminoso.

CONSIDERATO che allo stato degli atti è urgente ed indilazionabile procedere alla liquidazione della somma dovuta, quantificata in € 200,00 (duecento,00), a tacitazione e saldo di ogni pretesa conseguente al sinistro predetto, al fine di prevenire ulteriori aggravii di spesa conseguenti all'eventuale attivazione di azioni giudiziarie di controparte, sia pure in presenza di giurisprudenza ormai minoritaria contraria all'Ente (vedasi sentenze di condanna 2018 in atti), con conseguente possibile condanna di questo Ente al risarcimento del danno, atteso che con la costituzione in giudizio si dovrebbero impegnare ulteriori somme per l'onorario professionale del legale di fiducia di questo Ente da incaricare.

RITENUTA, quindi, la convenienza di tale ipotesi transattiva.

DATO ATTO che l'approvazione dell'ipotesi transattiva rientra nella competenza della Giunta così come, peraltro, rimarcato dalla giurisprudenza (v., in particolare, Cass. civ. III sez. del 02 febbraio 2005 n. 2072) che si è occupata di tale materia, sia pure con riferimento alla normativa introdotta dall'art. 35 della legge 142 del 1990 riproposta con l'art. 48 del T.U.E.L. 267 del 2000.

CONSIDERATO, altresì, che secondo principi di diritto la transazione integra l'ipotesi di un nuovo contratto e, pertanto, è a quest'ultimo che occorre fare riferimento per accertare se sussistono i presupposti dettati dall'art. 183 del T.U.E.L. per procedere all'impegno di spesa.

RILEVATO, in altri termini, che non è applicabile l'art. 194 del T.U.E.L. sul riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, sia perché l'elenco dei casi in cui è possibile tale riconoscimento non può essere oggetto di interpretazione analogica, sia per la natura di nuova obbligazione giuridica della transazione.

EVIDENZIATO che, in merito alle transazioni, la Corte dei Conti ha rilevato che «le stesse, in considerazione della loro natura negoziale, presuppongono una decisione di pervenire ad un accordo con la controparte, con la conseguenza che l'Ente ha la possibilità di prevedere non solo il sorgere dell'obbligazione ma anche i modi e i tempi dell'adempimento. Ne discende che l'Amministrazione in tali casi è nelle condizioni di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall'art. 191 e di rapportare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi» (deliberazione, in sede consultiva, delle Sezioni riunite della Regione siciliana n. 9 del 6 dicembre 2005).

CONSIDERATO, che sulle proposte transattive di competenza della Giunta Comunale non è necessario acquisire il parere dei Revisori dei Conti.

DATO ATTO che sono stati acquisiti i prescritti preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 267/2000, dai funzionari responsabili dei servizi interessati

A voti unanimi favorevoli ed espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di prendere atto, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, della proposta transattiva, per la definizione stragiudiziaria della vertenza della sig. Calò Fabio c/ Comune di Castellaneta, così come da istruttoria del Funzionario Responsabile 1^ Area, dott. Giovanni Sicuro, riportata in premessa;
- di rimarcare che l'accettazione di tale proposta avviene soltanto in considerazione dell'alea collegata all'eventuale trasposizione in sede giudiziale della vicenda e senza riconoscimento alcuno di responsabilità;
- di stabilire che alla spesa derivante dall'esecuzione della presente deliberazione, pari ad € 200,00 (duecento,00), si farà fronte con i fondi del Bilancio Comunale, con imputazione della stessa al cap. 10640 del Bilancio 2018;
- demandare al funzionario responsabile del servizio l'adozione di tutti i provvedimenti connessi e conseguenti al presente atto.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE

f.to GUGLIOTTI Avv. Giovanni

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to MEZZOLLA dott. ANTONIO

SI DICHIARA che la presente copia è conforme all'originale depositata presso questo Comune.



IL VICE SEGRETARIO
f.to SICURO dott. GIOVANNI

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 D. Lvo 267/00 e dell'art. 32 c. 1 L. 69/09 e ss. mm. ed ii., è stata affissa all'Albo Pretorio ON-LINE il **25 GIU. 2018** e resterà per 15 giorni consecutivi fino al **10 LUG. 2018**

CHE, ai sensi dell'art. 125 D. Lvo 267/2000, contestualmente viene data comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari.

Addi, **25 GIU. 2018** (prot. n. _____) ,

IL VICE SEGRETARIO

f.to SICURO dott. GIOVANNI

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

[] -

[X] - La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall' Organo deliberante

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to MEZZOLLA dott. ANTONIO

[] - La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal ____/____/201__ in quanto:

() - Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

- ()- Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico

- ()- Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del

- ()-

IL SEGRETARIO GENERALE

MEZZOLLA dott. ANTONIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.